

Dogane, stop ai doppi controlli Semplificato lo sportello unico

Delega fiscale

Al Consiglio dei ministri di oggi il decreto per agevolare le imprese

Un taglio alla ripetizione dei controlli amministrativi sulle merci in dogana per semplificare la vita alle imprese che esportano e agli operatori. Nel nuovo Codice doganale, che arriva oggi in Consiglio dei ministri come decreto attuativo della delega fiscale, c'è una spinta per il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli.

Mobili e Parente — a pag. 6

Stop ai doppi controlli sulle merci in dogana

Delega fiscale. Il nuovo codice oggi in Consiglio dei ministri semplifica lo sportello unico per le imprese che esportano o importano



Resta la possibilità di effettuare verifiche aggiuntive dopo l'analisi del rischio

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

ROMA

Un taglio drastico alla ripetizione dei controlli amministrativi sulle merci in dogana nel tentativo di semplificare la vita alle imprese che esportano e agli operatori coinvolti. Nel nuovo Codice doganale, che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri come undicesimo decreto attuativo della delega fiscale, c'è una spinta per il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). L'obiettivo è di rendere ancora più fluide le procedure già attualmente operative in nome del principio di «single window», ossia la concentrazione in un unico tempo e in un unico luogo dei controlli da eseguire

sulle merci in entrata, in uscita o in transito da parte di amministrazioni diverse.

Il tutto con un'aggiunta importante: l'analisi del rischio. Un concetto già ampiamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria per cercare, attraverso l'utilizzo delle tecnologie e delle banche dati, di andare a individuare preventivamente le situazioni ritenute più pericolose per andare eventualmente a definire controlli aggiuntivi.

Nel nuovo Codice doganale che manda in soffitta l'ormai datato Testo unico, entra il principio che tutti i controlli di natura amministrativa previsti dalle disposizioni unionali che prevedono una visita delle merci per il rilascio di un'autorizzazione o di un nulla osta devono essere svolti nel Sudoco. In pratica si dovranno svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali. Stop a duplicazioni di iter, richieste, ri-

sposte e anche di carta. Già, perché la strada della digitalizzazione intrapresa va ulteriormente perseguita. L'integrazione dello sportello, accessibile tramite il Portale unico Dogane e Monopoli (Pudm), dovrà portare a sviluppare nuovi moduli da integrare telematicamente. La struttura attuale consente già di proporre un'interfaccia unica agli operatori economici verso l'Agenzia e le altre amministrazioni che devono rilasciare autorizzazioni per l'ingresso o l'uscita dal territorio doganale dell'Unione nel rispetto del principio che le informazioni



vengano inviate una volta sola («once only»). Allo stesso tempo, il sistema garantisce il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per inviare e gestire le richieste di visite di controllo, proprio per fare in modo che si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

Il potenziamento del Sudoco incontrerà comunque un limite: saranno, infatti, esclusi dal raggio d'azione i controlli disposti dall'autorità giudiziaria, dagli organi con competenza sulla sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia. c'è poi un'altra ipotesi derogatoria che viene espressamente prevista: gli oggettivi motivi di natura logistica o la prescrizione di determinate modalità da parte della disciplina nazionale o unionale possono, infatti, legittimare un'esclusione dal divieto di dupli-

cazione delle verifiche all'interno dello Sportello unico. In questi specifici (e delimitati) casi, quindi, si potrà procedere in via autonoma, senza il coordinamento imposto per non moltiplicare gli oneri a carico degli operatori.

Resta poi comunque la facoltà delle amministrazioni coinvolte nello Sportello unico di procedere a riscontri aggiuntivi su determinati tipi di operazioni. E qui entra in gioco l'analisi del rischio, che sarà mirata andando a considerare indicatori oggettivi (come, ad esempio, l'origine e la tipologia di merce) e soggettivi, ossia relativi a chi sta effettuando lo sdoganamento. Il percorso, in questo caso, comporta la selezione di un certo numero (percentuale) di operazioni di importazione che corrispondono ai criteri di ri-

schio. Questo può essere possibile solo integrando la valutazione del rischio nell'ambito del processo di analisi dei rischi e di gestione del circuito doganale di controllo dell'Agenzia. Da un lato, l'integrazione permette di rendere effettiva la capacità di selezionare a controllo solo le operazioni che corrispondono ai criteri di rischio. Dall'altro lato, questo step consente di poter stimare l'impatto della selezione in termini numerici, anche con riferimento ai differenti punti di ingresso o uscita dall'Unione europea.

Naturalmente la sinergia tra le amministrazioni coinvolte è demandata ad accordi di cooperazione in modo da disciplinare i vari aspetti dell'integrazione dei controlli e lo scambio di informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONE



Il nuovo Codice doganale

Sul Sole 24 Ore di sabato 23 marzo l'anticipazione del nuovo Codice doganale in arrivo in Consiglio dei ministri come decreto attuativo della delega fiscale. Tra le modifiche, l'Iva diventa diritto di confine e rientra così nei tributi doganali. In questo modo attraverso l'imposta sul valore aggiunto sarà possibile individuare il debitore ed estinguere l'adempimento in Dogana